

L'ossimoro apparente: equo compenso e parametri professionali, come rendere prevedibile la misura del costo della prestazione.

La risposta del Collega Fabrizio non può fare altro che stimolare le mie riflessioni: “*che cosa c'è davvero in gioco quando si parla di equo compenso?*”.

Senza voler “scomodare” troppo i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che tutti condividiamo, e senza voler ripercorrere il tema della distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato (che sembra progressivamente trovare un “riequilibrio”, si v. le misure di tutela introdotte dalla l. 81/2017), non posso fare a meno di svolgere la mia riflessione partendo dal concetto di retribuzione del lavoro, sia esso autonomo o subordinato (“*in tutte le sue forme ed applicazioni*”, art. 35 Cost.), come definito dalla nostra Carta fondamentale, quale diritto del lavoratore a che la sua prestazione sia retribuita in modo proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso in misura sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.).

Si definisce infatti equo il compenso proporzionato alla *quantità* ed alla *qualità* del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche delle prestazioni.

Proprio dietro i criteri valutativi della quantità e della qualità, a mio avviso, si celano le vere difficoltà nel rispondere al quesito che ci siamo posti, rese ancora più complesse laddove l'ambito di osservazione sia quello del giovane avvocato, chiamato (come tutti) a rendere conoscibile preventivamente il costo (*rectius*: il valore) della propria prestazione professionale non solo al cliente, ma prima di tutto a se stesso.

In una situazione personale che inevitabilmente deve fare i conti con l'assenza di un'esperienza consolidata e di una “sicurezza professionale” – che, a mio avviso, pur potendo essere alimentata da una continua attività di studio e pratica, non può prescindere dal fattore tempo –, la vera questione che si cela dietro il principio dell'equo compenso risulta essere quella della difficile *quantificazione e valorizzazione* del proprio lavoro.

Si tratta, inevitabilmente, di un'operazione *personalissima*: ciascuno, infatti, deve essere libero di decidere in autonomia (e secondo coscienza), nel rispetto del bene giuridico primario dell'indipendenza professionale, come monetizzare il proprio impegno professionale (cfr. art. 2233 c.c.; CGUE, cause C-427 e 428/2016, con riferimento all'art. 101 TFUE; Cass. S.U. sent. n. 18450/2005).

Ciò non toglie, tuttavia, che la suddetta procedura valutativa, pur se legata al libero esercizio dell'autonomia negoziale del professionista nel mercato concorrenziale, ove considerata in un sistema complessivo per sua natura dinamico e non lineare, rischia di diventare un'operazione *generalissima* nei suoi effetti, comportando un “effetto farfalla”, in grado di incidere profondamente sul futuro della professione e di come

questa possa e debba essere concepita dalle nuove generazioni di avvocati, che sembrano preferire – almeno questo è ciò che riportano alcune recenti statistiche rese note da alcuni ordini professionali (cfr. Atti del Convegno dal titolo “*Giovane avvocato a Modena: tra aspettative e realtà*”, organizzato dall’Ordine forense di Modena, in data 19.12.2019) – la sicurezza di un compenso fisso, preventivamente statuito con il Titolare di studio, trasformando di fatto la stessa professione di avvocato tradizionalmente intesa.

Tralasciando queste ultime considerazioni (che meritano, invero, maggiore attenzione rispetto ad un semplice richiamo di statistiche, che devono essere lette ed interpretate con cautela e senso critico), un dato rimane fermo (anche laddove si eserciti la professione alle “dipendenze” di uno Studio legale), ovvero quello della corretta determinazione del compenso da richiedere al cliente, sia esso “forte” – banche, assicurazioni, grandi imprese, ma anche pubbliche amministrazioni – o “debole”.

Andando infatti al di là della normativa che ha introdotto l’equo compenso e ne ha esteso l’applicazione anche alle pubbliche amministrazioni (generando sicuramente nuove questioni, da più parti messe in evidenza: *i.e.* il tema delle gare al massimo ribasso) e della *ratio* ad essa sottesa, ritengo che per rispondere opportunamente al quesito iniziale su che cosa sia davvero l’equo compenso, non si possa fare a meno di considerarlo come un principio generale che, oltre a dover essere necessariamente abbinato ai parametri ministeriali di riferimento (D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.), deve trovare applicazione nei confronti di qualsiasi contraente.

Il fatto di legare il concetto di equità – che, per sua natura, ha carattere relativo, dato che impone un’operazione elaborata secondo coscienza – ad un dato oggettivo, ovvero quello dettato dai parametri per la liquidazione dei compensi della professione forense, che fanno riferimento ad un *range* di valori prestabiliti, non costituisce infatti un ossimoro, ma un’operazione obbligata, così infatti dispone la legge (e non solo, in considerazione di quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa: *ex multis*, TAR Marche, sent. n. 761/2019).

Un’operazione obbligata che, a mio avviso, non può essere limitata nel suo ambito di operatività, dovendo trovare attuazione con riferimento a tutti gli incarichi professionali che il giovane avvocato intende assumere.

In tal senso, infatti, l’equità del compenso in presenza di un valore economico posto a tutela del decoro della retribuzione, può fungere da criterio guida per la corretta quantificazione e valorizzazione dell’attività professionale richiesta caso per caso, posto a presidio non solo della libertà e dell’indipendenza del professionista nel libero gioco della concorrenza, ma anche a garanzia del cliente, forte o debole che sia, al quale vengono fornite le coordinate per comprendere il costo del servizio di pubblica necessità prestato dal proprio difensore, nel doveroso rispetto dei doveri di

indipendenza, di lealtà, di correttezza, di probità, di dignità, di decoro, di diligenza di competenza e di corretta e leale concorrenza al cui rispetto l'avvocato si impegna (art. 9 Codice deontologico).

Giulia Mattioli